



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Residenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: VINCA

Corte di Giustizia, 17 Ottobre 2024, C-461/2023: non necessità di sottoposizione a VINCA di atti/regolamenti nazionali che stabiliscono le attività che sono vietate o consentite ai fini di tutela dei siti Natura 2000

La Corte affronta una questione pregiudiziale relativa ad un regolamento adottato dall'autorità competente di un Land tedesco per individuare una zona di tutela paesaggistica elemento essenziale di un sito della rete Natura 2000 e disciplinare le attività ivi vietate e consentite.

La questione sostanziale era, quindi, la corretta qualificazione da dare ad un atto di tal genere, ovvero se esso potesse configurarsi come direttamente connesso alla conservazione del sito e, pertanto, esonerato dall'obbligo di VINCA.

La Corte osserva, pertanto, il contenuto del regolamento in questione, rilevando che esso contiene, da un lato, il divieto espresso di "tutti gli atti che possono comportare un deterioramento significativo del sito Natura 2000 nei suoi elementi essenziali" (art. 4) e, in particolare, di "effettuare un primo rimboschimento" e di "riconvertire le foreste per un altro uso", e, dall'altro, delle eccezioni al divieto specifiche, circostanziate, condizionate al rispetto di norme puntuali (art. 5), riferite ad attività già in atto/uso nella zona: manutenzione delle acque, potatura con sfalcio parziale lungo la linea di corrente, sfruttamento mediante la pesca, ripopolamento dei pesci, sfruttamento agricolo, corretta silvicoltura in foresta.

Tali eccezioni, inoltre, sono assistite da appositi poteri di controllo/vigilanza, accompagnati da eventuali ordini di ripristino.

Dall'insieme delle norme, quindi, la Corte rileva che il regolamento costituisce adempimento dell'obbligo gravante sugli Stati di dettare misure di conservazione dei siti della rete Natura 2000 – misure che gli Stati possono discrezionalmente stabilire di adottare in forma regolamentare, amministrativa o contrattuale.

Da ciò la conclusione che un regolamento di questo tenore e contenuto rientra complessivamente nel novero dei piani/programmi che sono direttamente connessi alla conservazione del sito e, pertanto, non richiede la preventiva Valutazione di Incidenza.

Link: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=291255&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6162599>